

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
CON LA COOPERATIVA DI SERVIZI CULTURALI A R.L. "NINIVE"
PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
E MIGLIORARE LA QUALITA'
DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

RINNOVO PER L'ANNO 2008

PREMESSO

che l'art. 43, comma 1, della legge 27/12/1997 n° 449 consente in ogni caso alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati per favorire l'innovazione organizzativa e migliorare la qualità dei servizi resi all'utenza

PREMESSO ALTRESI'

che nella deliberazione n° 82 del 20/12/2005 dell'Ufficio di Presidenza si dispone l'attivazione triennale (2006-2008) della collaborazione con la cooperativa di servizi culturali a r.l. "Ninive"

PRESO ATTO

che l'attivazione per il primo e secondo anno 2006 e 2007 si è svolta con positivo riscontro

RILEVATO

che la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia "Teca del Mediterraneo" eroga all'utenza interna ed esterna molteplici servizi culturali e di biblio-documentazione di tipo innovativo che abbisognano di personale altamente specializzato e competente, in ogni caso non disponibile nella struttura regionale

RILEVATO

altresì che per il 2008 sono indispensabili varie estensioni delle prestazioni e che inoltre si è determinata una accresciuta mole di attività, direttamente derivante dalle accresciute esigenze quali-quantitative dell'utenza, talchè si rende necessario rivalutare la quota-oraria e accrescere il monte di ore da lavorare

**TRA LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

IN APPLICAZIONE DELL'ART. 43 LEGGE N° 449/1997:

Art. 1

La cooperativa di servizi culturali a r.l. "Ninive" si impegna ad effettuare nella Biblioteca Multimediale e Centro di documentazione del Consiglio Regionale della Puglia "Teca del Mediterraneo" le seguenti attività, con carattere di continuità per un periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2008:

- indicizzazione digitale elementare e avanzata dei fondi monografici applicando gli standards internazionali e nazionali correnti e regole specifiche biblioteconomiche, ivi comprese quelle di Thesaurus;
- etichettatura, magnetizzazione e collocazione dei fondi monografici;
- movimentazione dei documenti secondo le esigenze dell'utenza;
- servizio di "reference" generale e "virtual reference" all'utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.30 senza soluzione di continuità, comprensivo di assistenza specialistica per la ricerca dei documenti richiesti e per la elaborazione di bibliografie;
- servizio di "document delivery" nelle sue varie forme dei fondi monografici;
- servizio di svolgimento di procedure tecnico-amministrativo-contabili e di monitoraggio di tipo innovativo relativamente alle attività culturali e biblioteconomiche;
- presidio organizzativo per la promozione degli eventi culturali e per altre attività e partnership a contenuto biblioteconomico e di marketing;
- eventuali attività connesse alla implementazione dei moduli di datawarehouse attivati;
- servizio di gestione e promozione della Sezione Multiculturale secondo specifici programmi di lavoro annuali concordati;
- elaborazione ed editing di webzine;
- assistenza full ai tirocinanti e ai volontari culturali accreditati;
- gestione sw SOL;
- produzione di limitate "rassegne stampa" di contenuto documentale;
- gestione dei gruppi di lavoro istituiti con apposite decisioni formali.

Art. 2

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo la cooperativa di servizi culturali a r.l. "Ninive" si impegna a svolgere nel 2008 attraverso i propri operatori il carico di lavoro di cui all'apposita direttiva direttoriale, purchè controfirmata per accettazione, distribuito fra le varie attività secondo i criteri ivi determinati; gli operatori sono obbligati a documentare le attività svolte attraverso registrazione giornaliera degli orari e delle operazioni effettuate in apposito registro numerato e bollato, da vidimare periodicamente.

La cooperativa di servizi culturali a r.l. "Ninive" si obbliga altresì a partecipare nel 2008, senza ulteriore gravame di costi per il Consiglio Regionale, con i propri

operatori senza eccezione alcuna, a n° 4 riunioni di monitoraggio in orari e giornate determinate dalla direzione di Teca del Mediterraneo.

Art. 3

La cooperativa di servizi culturali a r.l. “Ninive” si impegna altresì a svolgere il servizio di redazione ed editing, in continuità con gli anni precedenti, di n° 2 bollettini digitali quadrimestrali on line intitolati “Terminus” e “Biblos”, quest’ultimo integrato da listati mensili di aggiornamento, nonché del bollettino digitale quadrimestrale “Regio”, da editare insieme all’associazione culturale “Iride”.

Art. 4

Il Consiglio Regionale, a fronte dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli, si impegna:

- a porre a disposizione della cooperativa di servizi culturali a r.l. “Ninive” i locali della Biblioteca, le suppellettili, gli arredi, le strumentazioni meccaniche, le stazioni e licenze informatiche, e quant’altro di cui è dotata;
- ad erogare alla cooperativa di servizi culturali a r.l. “Ninive” in rate mensili di norma di uguale importo un corrispettivo pari ad euro 18,00 per ogni ora effettivamente lavorata, oltre IVA come per legge nei casi dovuti;
- a compensare la cooperativa di servizi culturali a r.l. “Ninive” con un corrispettivo di euro 665,00= per ciascun fascicolo di bollettino digitale edito on line e con un corrispettivo di euro 50,00= per ciascun listato mensile di aggiornamento, nonché con un corrispettivo di euro 332,50= per ciascun fascicolo del bollettino “Regio”.

Art. 5

Il Presidente della cooperativa di servizi culturali a r.l. “Ninive” è tenuto a notificare al direttore di Teca del Mediterraneo, entro gg. 30 dalla firma del presente rinnovo di accordo, il curriculum aggiornato di tutti gli operatori accreditati, al fine di consentire la verifica degli indispensabili requisiti di professionalità.

Art. 6

La cooperativa di servizi culturali a r.l. “Ninive” riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione infortuni dei propri operatori, assumendo altresì in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni recati dai propri operatori alle persone o alle cose, sia del Consiglio Regionale che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza gravi nello svolgimento delle attività.

Art. 7

Il presente accordo può essere risolto da una delle parti, a mezzo di semplice lettera raccomandata AR inviata con preavviso di gg. 60, solo per gravi ragioni indipendenti dalla volontà delle parti o nei casi di mancato rispetto delle clausole sottoscritte.

Eventuali controversie fra le parti sono da dirimere amichevolmente ovvero, nel caso di perdurante disaccordo, sono da deferire obbligatoriamente ad un collegio arbitrale

composto secondo le norme di rito; gli arbitri decideranno quali amichevoli compositori e il lodo costituirà per le parti espressione della loro stessa volontà.

Art. 8

Il presente accordo sarà registrato in caso di uso, restando inteso che le spese di registrazione graveranno in parti uguali su entrambi i contraenti.

Letto, sottoscritto e firmato in Bari in triplice originale, addì 08 febbraio 2008

Per il Consiglio Regionale della Puglia

Per la Cooperativa di servizi culturali a r.l. "Ninive"